

## Schema disposizioni coronavirus

Le disposizioni del dpcm 8 marzo 2020, come modificate e integrate dal dpcm 9 marzo 2020, sono in vigore fino al 3 aprile 2020, quelle del dpcm 11 marzo 2020 sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché con la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 gg. irrogata dal Commissariato.

Norma	Disposizione
Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. a)  Linee guida PAT 11/3/2020	<u>Evitare</u> ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all'interno del territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  La mobilità è consentita solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, le persone devono rimanere principalmente nelle proprie abitazioni.
Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. b)	Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è <u>fortemente raccomandato</u> di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. c)	<u>Divieto assoluto</u> di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. d)  come sostituita da Dpcm 9/2/2020, art. 1 c. 3  Linee guida PAT 11/3/2020	<u>Sono sospesi</u> gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; <b>lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.</b>  La mobilità delle persone è consentita, oltre ai casi di assoluta necessità, <b>solamente in prossimità della propria abitazione a scopo salutistico</b> (passeggiate, ecc.) per il tempo necessario con l'avvertenza di evitare al minimo i contatti per non creare assembramenti.
Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. e)  Dpcm 11/3/2020 art. 1, c, 1, punto 6	<u>Si raccomanda</u> ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r). ( <i>modalità di lavoro agile</i> )  Le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. f)	<u>Sono chiusi</u> gli impianti nei comprensori sciistici. Chiusura disposta anche dalla Giunta Provinciale.

<p>Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. g)</p>	<p><u>Sono sospese</u> tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, <i>a titolo d'esempio</i>, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.</p>
<p>Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. h)</p>	<p><u>Sono sospesi</u> i servizi educativi per l'infanzia, (omissis), e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.</p> <p>Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.</p> <p><u>Sono sospese</u> le riunioni degli organi collegiali in presenza.</p> <p>Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;</p>
<p>Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. i)</p>	<p><u>L'apertura dei luoghi di culto è condizionata</u> all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p><u>Sono sospese</u> le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.</p>
<p>Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. l)</p>	<p><u>Sono chiusi</u> i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.</p> <p>n.b. La Provincia ha disposto la chiusura di tutte le biblioteche pubbliche e private.</p>
<p>Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. m)</p>	<p><u>Sono sospese</u> le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p>
<p>Dpcm 11/3/2020 art. 1, c, 1, punto 2</p>	<p><u>Sono sospese</u> le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p> <p>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.</p> <p><i>Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio evitare che il momento della consegna preveda contatti personali (Linee guida PAT 11/3/2020).</i></p> <p>Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p>
<p>Dpcm 11/3/2020 art. 1, c, 1, punto 1</p>	<p><u>Sono sospese</u> le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.</p> <p><u>Sono chiusi</u>, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i</p>

	<p>tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.</p> <p>Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p>
Dpcm 11/3/2020 art. 1, c, 1, punto 3	<p><u>Sono sospese</u> le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.</p>
Dpcm 11/3/2020 art. 1, c, 1, punto 4	<p><u>Restano garantiti</u>, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</p>
Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. p)	<p><u>Sono sospesi</u> i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.</p>
Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. q)	<p>Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.</p>
Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. s)	<p><u>Sono sospese</u> le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.</p>
Dpcm 8/3/2020 art. 1, c, 1 lett. t)	<p><u>Sono sospesi</u> gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>
Dpcm 8/3/2020 art. 2, c, 1 lett. a)	<p><u>Sono sospesi</u> i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.</p>
Dpcm 8/3/2020 art. 2, c, 1 lett. m)	<p>I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.</p>
Dpcm 8/3/2020 art. 2, c, 1 lett. p)	<p><u>È fatto divieto</u> agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.</p>
Dpcm 8/3/2020 art. 2, c, 1 lett. q)	<p>L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, <u>è limitato</u> ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.</p>
Dpcm 8/3/2020 art. 3, c, 1 lett. a)	<p>Il personale sanitario <u>si attiene</u> alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute.</p>
Dpcm 8/3/2020 art. 3, c, 1 lett. b)	<p><u>È fatta espressa raccomandazione</u> a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p>
Dpcm 8/3/2020 art. 3, c, 1 lett. h)	<p>Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, <u>sono messe a disposizione</u> degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.</p>
	<p>Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza <u>adottano</u> interventi</p>

<p>Dpcm 8/3/2020 art. 3, c, 1 lett. l)</p>	<p>straordinari di sanificazione dei mezzi.</p> <p>Le linee guida del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 5 marzo 2020 prevedono:</p> <p>Sui mezzi del trasporto pubblico locale su gomma, i circuiti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione dovranno essere attivati al minimo indispensabile per limitare il ricircolo dell'aria interna.</p> <p>Ad ogni fermata della linea, effettuata per salita/discesa, così come ad ogni sosta prevista a capolinea, devono essere aperte tutte le porte dell'autobus per favorire la distribuzione più omogenea e il massimo distanziamento tra i passeggeri presenti a bordo.</p> <p>In via del tutto eccezionale, fino a revoca, viene sospesa, per il conducente, l'attività di controllo dei titoli di viaggio ai passeggeri in salita.</p> <p>Sui servizi extraurbani, ai fini di garantire un ricircolo dell'aria all'interno dell'autobus, qualora la corsa di linea (o trasferimento) svolta preveda un periodo di tempo di viaggio senza fermate superiore 15 minuti, l'autista dovrà individuare lungo il percorso un'ideale area (golfo di fermata o idonea generica piazzola) per effettuare, trascorso tale periodo e appena possibile, una fermata tecnica fuori della carreggiata di durata di un minuto. Durante tale sosta dovranno essere aperte tutte le porte dell'autobus e qualora la sosta venga effettuata in una piazzola generica (priva di fermata autorizzata) dovrà essere impedita la salita o discesa dall'autobus.</p> <p>Dovranno salire dalla porta anteriore gli utenti sprovvisti di biglietto per acquistarlo presso l'autista.</p> <p>Ogni autista avrà a disposizione un kit contenente guanti, disinfettante lavamani e sacchetti di raccolta.</p> <p>Le linee guida PAT del 11/3/2020 prevedono una forte riduzione del servizio di trasporto pubblico.</p>
<p>Dpcm 9/3/2020 art. 1, c, 2</p>	<p>Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p>

**Allegato I**  
*DPCM 8 marzo 2020*

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

## **Allegato 1 – Commercio al dettaglio**

*DPCM 11 marzo 2020*

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

## **Allegato 2 – Servizi alla persona**

*DPCM 11 marzo 2020*

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse